



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(PROVINCIA DI ROMA)

Deliberazione del Consiglio comunale - Copia

N. del registro 33 Data 21 novembre 2013	OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013
----------------------------------------------------	----------	--------------------------------------------------------------

L'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese novembre alle ore 10:40 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed urgente in seconda convocazione.

Risultano presenti e assenti al momento della votazione della presente deliberazione i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	BOCCIA PASQUALE	X		10.	LUCATELLI MONIA	X	
2.	BARBANTE ROBERTO	X		11.	SERAFINI GIORGIO		X
3.	SCIAMPICOTTI MARIKA	X		12.	SANTANGELI LUCA		X
4.	QUERINI MAURIZIO	X		13.	FONDI ENRICO	X	
5.	TRINCA VALENTINA	X		14.	GATTA MARIO		X
6.	FEI MAURO	X		15.	ROMEI DANILO	X	
7.	SELLATI ROBERTO		X	16.	CRESTINI EMANUELE	X	
8.	FERAZZOLI LUIGI		X	17.	DE SANTIS MAURIZIO		X
9.	PIZZICONI SIMONE	X					

Assegnati n.	
In carica n.	

Fra gli assenti sono giustificati i signori Consiglieri:

Presenti n.	11
Assenti n.	6

.....
.....
.....
.....
.....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Romei Danilo nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio
 - Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Panzironi. La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i signori: Pizziconi Simone, Lucatelli Monia e De Santis Maurizio

Il Presidente introduce l'argomento chiedendo al Consiglio, che accetta, di dare per letta la proposta di delibera sotto riportata.

"IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta municipale propria (IMU.);
- l'art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 che anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;
- l'art. 1, comma 380 della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che:
 - o *lett. a)* ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
 - o *lett. f)* ha riservato allo Stato il gettito Imu, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
 - o *lett. g)* ha stabilito per i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - o *lett. i)* ha previsto, che gli importi relativi alla *lett.f)* possono essere modificati a seguito della verifica del gettito IMU riscontrato nel 2012;
- gli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/97 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;
- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 1, della L. 448/2001, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo che dette deliberazioni hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
-
- altresì, il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio;
-
- l'art. 8, comma 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 che differisce il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;
- l'art. 1 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124 ai sensi del quale non è dovuta la prima rata dell'Imu relativamente alle seguenti categorie di immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle *categorie catastali A/1, A/8 e A/9*;

b) *unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;*

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

- l'art. 2 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124 ai sensi del quale per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende avvalersi per l'anno 2013 della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 142 del 12/11/2013 di approvazione dello schema di bilancio di previsione per l'anno 2013;

CONSIDERATO che per fare fronte al fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si definisce la misura delle aliquote della Imposta Municipale da applicarsi nell'anno 2013;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

Visto il TUEL, D.Lgs. 267/2000;

Vista la Circolare n. 3 del 18/05/2012;

DELIBERA

1) di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 come segue:

- aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura di 1,06% da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
- aliquota IMU pari a 0,5% per l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusivamente in favore di persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di categoria catastale A, escluso A10, direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario (come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214), applicando le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- aliquota IMU pari a 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione

che la stessa non risulti locata art. 13, comma 10, stabilisce, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'art. 4 del D. L. n. 16 del 2012,

- aliquota IMU pari a 0,5% per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE a condizione che non risultino locate;
- aliquota IMU pari a 0,5% per l'abitazione principale e le relative pertinenze, destinate ad *ex* casa coniugale, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnazione della *ex* casa coniugale fa sorgere un diritto di abitazione nei confronti del coniuge assegnatario della stessa e ne riconosce la soggettività passiva in via esclusiva. Pertanto al coniuge assegnatario, in quanto soggetto passivo, spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, concernenti l'aliquota ridotta, la detrazione e la maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni;
- aliquota IMU pari a 0,5% per le seguenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale:
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

I soggetti assegnatari dei suddetti immobili possono beneficiare della detrazione, dell'aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli.

- aliquota IMU pari a 0,5% per l'abitazione principale e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Si precisa a tal fine che, ai sensi del D.L. 102/2013, convertito con Legge 124/2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare.
- sono esenti dall'Imu i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, Ai fini dell'esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale ad uso strumentale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano.
- i fabbricati rurali ad uso abitativo, purché non strumentali ai sensi del comma I-bis dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie. Per cui, qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le relative agevolazioni; diversamente l'IMU si calcola sulla base dell'aliquota ordinaria pari a 1,06%;

fatti non siamo stati interpellati e coinvolti. Approvando oggi questi 3 punti posti all'OdG relativi ad IMU, IRPEF e TARSU praticamente la discussione sul progetto complessivo del bilancio è già chiusa. Quindi non possiamo che votare contro a questi provvedimenti in quanto profondamente contrari all'aumento della pressione fiscale sui nostri concittadini.

Prende la parola il consigliere CRESTINI Emanuele che a nome del Gruppo Misto rappresenta quanto questo aumento dell'aliquota IMU proposto sia assolutamente inopportuno e grave: i contribuenti non possono più sostenere questa così pesante pressione fiscale. Conosciamo tutti le difficoltà in cui si dibattono le famiglie italiane. I problemi di bilancio di Rocca di Pa provengono da anni di mala-gestione, ed è evidente che al Comune servono risorse per finanziarie debiti accumulati nel tempo. Possibile che non si riesca a ridurre le tasse? Ad esempio, ho proposto più volte ai colleghi consiglieri di rinunciare al gettone di presenza. Io personalmente non li ho mai riscossi e mai li prenderò. Possibile che l'attuale Amministrazione non si renda conto che sta distruggendo la nostra città? Ripeto: diamo un segnale rinunciando ai gettoni di presenza per i consigli comunali. Per rispetto nei confronti dei nostri concittadini anche se so già che come al solito nessuno accoglierà il mio invito. In quanto a reperire altre risorse per finanziarie il bilancio comunale ripeto ancora una volta che occorre ad esempio utilizzare e valorizzare i nostri boschi.

Interviene il consigliere PIZZICONI Simone che ricorda al collega Crestini che i gettoni di presenza del consiglio sono percepiti solo dai consiglieri e dagli assessori. E in ogni caso, a nome suo e della collega Monia Lucatelli, dichiara che anche loro rinunciano fin da subito a quanto gli spetta per le loro presenze nei consigli comunali

Non essendoci altri consiglieri che chiedono di intervenire il Presidente invita il Consiglio a passare alla votazione della proposta di delibera e, assistito dai signori scrutatori, né proclama il seguente risultato:

PRESENTI	N. 11
FAVOREVOLI	N. 8
CONTRARI	N. 3 (Fondi, Crestini e Romei)

Dopodiché, ritenendo l'urgenza di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento approvato, il PRESIDENTE invita il Consiglio a votare per l'immediata esecutività dell'atto che riporta la seguente votazione:

PRESENTI	N. 11
FAVOREVOLI	N. 8
CONTRARI	N. 3 (Fondi, Crestini e Romei)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to **Romei Danilo**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Panzironi Stefania

E' copia conforme all'originale.

li

IL SEGRETARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line – sito ufficiale del comune il _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi

Lì

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO INCARICATO
(Rita Martelli)

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO